

Segretariato Generale

Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO
AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009**

In data 21 settembre 2009 è stata sottoscritta, ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL del 17 maggio 2004, come modificato dal CCNL 31 luglio 2009, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo della Presidenza del Consiglio per il quadriennio normativo 2006-2009.

Con il presente accordo le Parti, nella loro piena autonomia contrattuale e nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione nazionale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio, hanno inteso dare adeguato rilievo ai contenuti della prestazione lavorativa del personale della PCM mediante norme e istituti diretti da un lato ad assicurare il riconoscimento dell'impegno e della peculiarità dell'attività svolta dai dipendenti - in considerazione del livello costituzionale della Presidenza del Consiglio nonché dell'assetto istituzionale caratterizzato da un'ampia autonomia organizzativa e finanziaria; dall'altro a valorizzare il ruolo e la professionalità evidenziando le specificità del rapporto - di lavoro che si svolge a sostegno delle attività di impulso, indirizzo e coordinamento.

Il contratto si applica anche al personale di prestito e dei ruoli provvisori nei limiti di quanto consentito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle norme di legge.

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento professionale introdotto dal Titolo III del CCNL 31 luglio 2009, il contratto integrativo, pur rinviando ad apposita sessione negoziale l'individuazione dei profili professionali, ha delineato negli artt. 3, 4, 5 e 6 un sistema che

presuppone una politica generale per il personale correlata ad un organico e articolato programma formativo.

Nell'ottica di rafforzare la professionalità e le competenze delle risorse umane in funzione dei compiti istituzionali e delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio previsti dalla Costituzione e dalle leggi, il contratto traccia un modello di formazione che deve favorire la crescita complessiva del personale e valorizzarne le singole capacità nell'ambito dell'organizzazione. Tale crescita professionale consentirà poi di motivare sempre più i dipendenti, coinvolgendoli – anche attraverso l'utilizzo di strumenti di flessibilità - nei processi di cambiamento in atto.

Nella consapevolezza che il personale assicura costantemente la continuità e la funzionalità dell'assetto istituzionale ed operativo del Presidente, del Consiglio dei Ministri e delle Autorità Politiche, l'impianto contrattuale tende al miglioramento delle condizioni di lavoro, incentivando la produttività individuale e collettiva e riconoscendo la professionalità e la flessibilità organizzativa. In particolare il contratto prevede:

- una più ampia e diversa modulazione dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso la definizione dell'orario di lavoro e di servizio, improntata a criteri di maggiore flessibilità e funzionalità;

- la creazione di idonei percorsi di sviluppo professionale ed economico allo scopo di valorizzare il personale anche attraverso la definizione del nuovo ordinamento professionale;

- l'accrescimento delle professionalità e l'aggiornamento delle competenze, attraverso interventi e progetti formativi anche obbligatori;

- la promozione di servizi in favore dei lavoratori, in modo da assicurare e rafforzare una politica generale tesa alla soddisfazione del personale.

In conclusione, il presente contratto assicura all'organo politico un modello di organizzazione del lavoro flessibile e professionale, coerente al ruolo costituzionale e alle esigenze funzionali dell'Amministrazione.

Per quanto concerne l'analisi delle singole disposizioni, il testo contrattuale si compone di cinque titoli:

- il primo riguarda la parte generale (articoli 1 e 2);
- il secondo affronta l'ordinamento professionale (articoli da 3 a 7);
- il terzo disciplina l'orario di lavoro e di servizio (articoli da 8 a 13);

- il quarto concerne il trattamento economico (articoli da 14 a 21);
- il quinto detta norme programmatiche e finali (articoli da 22 a 24).

Si illustra di seguito il contenuto degli articoli.

L'articolo 1 determina il campo di applicazione, la decorrenza e la durata.

La norma stabilisce che il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il personale dei ruoli provvisori e di quello di prestito (comando e fuori ruolo) si applica nei soli limiti di quanto consentito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono esclusi dall'applicazione gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/01 e il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 165/01.

Il contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo integrativo e, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non disdetto da una delle Parti tre mesi prima di ogni singola scadenza.

Le materie oggetto di contrattazione integrativa non disciplinate dal contratto stesso saranno trattate con apposite sessioni negoziali.

L'articolo 2 conferma il sistema delle relazioni sindacali delineato nella contrattazione nazionale; stabilisce altresì l'impegno dell'Amministrazione a costituire gli organismi paritetici previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del CCNL 17 maggio 2004 e degli artt. 7 e 23 del presente CCNI entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 3 riguarda l'ordinamento professionale.

Nell'ambito del sistema di classificazione delineato dal Titolo III del CCNL 31 luglio 2009 i profili professionali di ciascuna categoria saranno oggetto di specifica sessione negoziale da attivarsi entro il 30 aprile 2010.

L'articolo 4 si occupa degli sviluppi economici all'interno delle categorie.

Viene confermato il sistema degli sviluppi economici previsto dagli art. 79 e 80 del CCNL 17 maggio 2004 con le modificazioni e integrazioni di cui all'art. 11 del CCNL 31 luglio 2009.

Con successivo accordo e previa verifica delle disponibilità finanziarie sul fondo unico di Presidenza verranno avviati nel corso del 2010 gli sviluppi economici all'interno delle Categorie. Nell'ambito del FUP è previsto l'accantonamento di euro 1.450.000 da destinare alla fase di prima attuazione degli sviluppi economici all'interno delle Categorie nonché alle progressioni verticali di cui al successivo articolo 5. Tale accantonamento sarà integrato da ulteriori risorse che riaffluissero nel FUP per eventuali ricostruzioni di carriera a seguito della definizione, anche stragiudiziale, di controversie avverso gli atti di inquadramento nei ruoli della PCM.

Si rappresenta che all'atto delle predette procedure sarà elaborata e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze apposita scheda finanziaria dimostrativa della spesa.

L'art. 5 fa riferimento alle progressioni verticali tra le categorie.

L'Amministrazione, in prima applicazione del CCNL 31 luglio 2009, avvia procedure selettive con riferimento ai parametri retributivi apicali dei profili della categoria B, con le modalità previste dall'art. 98, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004. A tal fine l'Amministrazione definisce, di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Contratto integrativo, i criteri di svolgimento delle procedure stesse. E' prevista la validità triennale della relativa graduatoria in relazione alle disponibilità nella dotazione organica.

L'articolo 6 si riferisce alle posizioni organizzative e professionali.

La norma rinvia ad una successiva sessione negoziale l'individuazione delle condizioni e dei criteri per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa o professionale. Al riguardo si è provveduto ad un accantonamento pari ad euro 716.580,00 ripartito tra personale di ruolo e personale di prestito calcolato sulla base di un importo massimo previsto dall'art. 28 del CCNL 17/05/2004 per 50 unità riportata nella tabella 2).

L'articolo 7 riguarda la formazione.

Il sistema formativo, che assume una valenza sempre maggiore nel quadro delle politiche per il personale, è strettamente connesso alle scelte adottate dall'Amministrazione per l'evoluzione professionale del personale e costituisce un supporto alle dinamiche organizzative. Pertanto al fine di rafforzare la professionalità e garantire all'Amministrazione il massimo livello di competenze permanenti nel tempo è assicurata la priorità formativa del personale appartenente ai ruoli. La definizione dell'intera materia è demandata a successivi accordi.

La norma istituisce la Commissione paritetica per l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni formativi e per il monitoraggio in ordine all'attuazione dei programmi che proseguirà le attività svolte dalla Commissione mista di cui all'art. 7, comma 6, del CCNI 15 settembre 2004.

Gli articoli da 8 a 10 disciplinano l'orario di lavoro e di servizio.

L'orario di lavoro e di servizio sono funzionali alle finalità istituzionali e alla specificità organizzativa della Presidenza del Consiglio. Le norme garantiscono la continuità dei servizi dalle 7 alle 21, salvo particolari e motivate esigenze connesse alle attività istituzionali della Presidenza. L'orario di lavoro, fissato in 38 ore settimanali, è articolato su sette ore e trentasei minuti per cinque giorni la settimana, ovvero con prestazione giornaliera di sei ore e quaranta minuti per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con rientri obbligatori di due ore e venti minuti ciascuno in due giornate preventivamente programmate.

Per alcuni uffici che assicurano prestazioni continuative potrà essere prevista l'articolazione dell'orario di lavoro in 6 giorni, dal lunedì al sabato. Analogamente può essere consentito per i dipendenti che si trovino in obiettive situazioni di svantaggio personale, sociale o familiare.

L'articolo 11 regola le turnazioni.

In particolare sono individuati gli uffici che possono farvi ricorso, stabilendo la tipologia dei turni ammessi.

L'Amministrazione relativamente al Dipartimento della protezione civile e agli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio articolato su sette giorni intende superare, avvalendosi della facoltà concessa dal CCNL, il limite di 8 turni mensili,

10 turni pomeridiani mensili ed un terzo dei turni festivi annuali, aumentandoli a 10 turni notturni mensili, 12 turni pomeridiani mensili e la metà dei turni festivi annuali.

La spesa grava sul Fondo Unico di Presidenza ed è riportata tra i costi di cui al successivo articolo 14 sotto la voce "A) Articolazioni dell'orario di lavoro ordinario".

L'articolo 12 detta disposizioni particolari in materia di orario di lavoro.

La norma rinvia alla contrattazione decentrata in sede locale la definizione dell'orario di apertura al pubblico; disciplina in modo uniforme l'applicazione dell'istituto della banca delle ore, operativo ai sensi dell'art. 86 del CCNL 17 maggio 2004; introduce, in via sperimentale, la possibilità di agevolare lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti che versano in particolari situazioni di disagio ricorrendo al telelavoro.

L'articolo 13 disciplina l'istituto della reperibilità; in particolare sono individuati gli uffici che possono farvi ricorso, stabilendo la tipologia dei turni ammessi e le unità da adibire.

La spesa grava sul fondo unico di Presidenza ed è riportata nella tabella 2.

L'articolo 14 stabilisce la destinazione del fondo unico di Presidenza (FUP) tra gli istituti di seguito indicati per una spesa totale di euro 868.000,00 ed è riportata in tabella 2):

- A) Articolazioni dell'orario di lavoro ordinario (turnazioni)
- B) Protrazione dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze"
- C) Prestazioni di lavoro comportanti in via continuativa rischi chimico-biologici o da esposizione a sostanze nocive (rischio biologico)
- D) Indennità di mansione per centralinisti non vedenti
- E) Particolari prestazioni di lavoro (uffici relazioni con il pubblico e cassa 1

L'articolo 15 riguarda l'utilizzo flessibile della professionalità, nel senso di dare adeguato riconoscimento all'impegno, alla responsabilità, alla specificità ed atipicità delle prestazioni lavorative svolte a sostegno dell'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dagli artt. 92 e 95 della Costituzione, compensata con emolumenti giornalieri fino ad un massimo di 260 giornate lavorative effettive per ogni dipendente. La spesa presunta nell'ambito del FUP, riportata nella tabella 2, è stata

calcolata su una media di presenze annue pari a 230 giornate in relazione a quanto risultante negli anni scorsi.

Gli importi indicati nel contratto possono essere incrementati, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del CCNL 17/05/2004, con ulteriori risorse derivanti dal 50% dei risparmi di gestione accertati rispettivamente al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, per l'anno 2010 la definitiva determinazione delle risorse da destinare allo scopo potrà essere effettuata esclusivamente a chiusura del bilancio 2009.

L'articolo 16 definisce il concetto di effettivo servizio.

L'articolo 17 prevede che per la determinazione dei compensi per la produttività collettiva ed individuale prevista all'art. 17 del CCNL 31/07/2009 nonché per l'individuazione dei criteri e delle relative modalità di erogazione si rinvia ad apposita sessione negoziale nella considerazione che i predetti istituti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2010.

L'articolo 18 disciplina nuovamente l'indennità di specificità organizzativa, già prevista dall'art.18 del CCNI 15/09/2004, in relazione alle accresciute esigenze istituzionali della PCM caratterizzate da un'ampia autonomia organizzativa ed alla luce della maggiore durata dell'orario di lavoro ordinario, fissata in 38 ore settimanali dal CCNL 31/07/2009.

L'indennità è articolata in due fasce prima e seconda.

La prima – indennità base - è corrisposta a fronte di disponibilità ad orari disagiati, disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro ordinario nell'ambito dell'orario di servizio e flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio ed articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita, per un numero di 2 articolazioni settimanali e fino ad otto mensili.

La seconda - indennità massima - è corrisposta a fronte di disponibilità ad essere contattati anche al di fuori dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui il personale è assegnato nonché remunera, inoltre, protrazioni orarie pari a 7 e 15 ore mensili eccedenti l'orario ordinario di lavoro rispettivamente per il personale di ruolo e di prestito e dei ruoli provvisori, nella considerazione che a questi ultimi non è applicabile la nuova disciplina dell'orario di lavoro (38 ore settimanali) di cui è destinatario, invece, il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio.

Per il personale di cui all'art.21, comma 2 del CCNL 31/07/2009 è stata individuata, in fase di prima applicazione del nuovo regime orario settimanale una apposita fascia di indennità di specificità organizzativa a fronte di disponibilità ad orari disagiati, disponibilità ad essere contattati oltre l'orario di lavoro ordinario nell'ambito dell'orario di servizio e flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio ed articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita, per un numero di 2 articolazioni mensili.

Scopo di tale istituto è garantire l'apertura degli uffici dalle 7 alle 21, assicurando comunque la piena operatività 24 ore su 24. Tale istituto prosegue sulla strada già intrapresa con il precedente CCNI 15/09/2004 tesa al raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva riduzione dell'utilizzo del lavoro straordinario.

Si fa presente, comunque, che il beneficio derivante dall'applicazione del presente articolo è soggetto nel suo totale importo alla riduzione prevista dall'art.71, comma 1 del D.L. 112/2208.

La spesa presunta è riportata nelle tabelle 6/a, 6/b e 6/c.

L'articolo 19 riporta la disciplina relativa ai casi particolari di attribuzione del buono pasto, prevista dall'art.40, comma 3 del CCNL 17/05/2004.

L'articolo 20 richiama il disposto dell'art. 99 del CCNL 17/05/2004 relativo alla eventuale stipula di polizze sanitarie integrative a favore del personale dipendente.

L'articolo 21 prevede la possibilità di adeguare gli istituti contrattuali contenuti nel titolo IV del presente accordo qualora confluiscono sul FUP eventuali nuove risorse.

L'articolo 22 contiene la norma programmatica per una politica generale tesa ad assicurare servizi e misure idonee intese a realizzare il benessere del personale. Viene altresì assicurato l'ampliamento, attraverso l'Ufficio del medico competente, dei servizi di assistenza medica di natura anche preventiva.

L'articolo 23 istituisce dei seguenti Comitati paritetici:

- Comitato per il monitoraggio del contratto integrativo;
- Comitato misto per la individuazione delle linee guida per i servizi sociali.

La partecipazione ai comitati non dà luogo a maggiori oneri in quanto ai componenti degli stessi non è riconosciuto alcun particolare compenso né rimborso spese.

L'articolo 24 prevede la disapplicazione del CCNI del 15 settembre 2004.

COSTITUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI PRESIDENZA (FUP)

Il Fondo Unico della Presidenza già disciplinato dagli articoli 82 e 83 del CCNL 17/05/2004 è stato rivisitato dal CCNL 31/07/2009. In particolare l'articolo 26 individua nuove risorse destinate ad alimentare il fondo e l'articolo 27 ne indica le modalità di utilizzo.

Pertanto il fondo per l'anno 2010 relativamente al personale di ruolo ammonta ad euro 29.817.217,00 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione. In tale sede non è stata considerata la riduzione del 10% di cui all'art.67, comma 5, del D.L. 112/2008 che sarà determinata in occasione della definizione delle risorse aggiuntive connesse ai risparmi di gestione che in base alla vigente normativa possono essere utilizzati per incrementare il fondo nei limiti dall'art.1, comma189 della L.266/2005 e successive modificazioni.

Così come emerge dalla tabella 1) l'anzidetto importo comprende anche il 50% delle risorse stanziare alla data di sottoscrizione del citato CCNL (31/07/2009) sui pertinenti capitoli per prestazioni di lavoro straordinario pari ad euro 5.492.453,00, così come previsto dall'art. 25, comma 2.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3, il fondo sconta la decurtazione in via definitiva della somma di euro 9.762.240,00 necessaria per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 24, comma 1 (Indennità di Presidenza) e 28, comma 1 (Norme finali di parte economica), così come riportato nella tabella 3).

Va considerato, poi, che in base alla previsione contenuta all'articolo 82, comma 5, del CCNL 17/05/2004, e all'art.28, comma 4 del CCNL 31/07/2009, il fondo va integrato anche delle risorse necessarie per assicurare al personale di prestito ed a quello dei ruoli provvisori il trattamento accessorio del personale dei ruoli. A tal fine il FUP è stato integrato della somma complessiva di euro 17.022.390,00, su base annua, di cui 14.294.290,00 per il personale di prestito ed euro 2.728.100,00 per il personale dei ruoli provvisori, così come riportato nella tabella 2) relativa ai costi.

Le risorse necessarie per procedere alla erogazione dei nuovi trattamenti accessori previsti dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 21/09/2009 sono assicurate per euro 12.100.000 dalle risorse già utilizzate per il personale di prestito così come emerge dalla relazione tecnica illustrativa al CCNI 15/09/2004, già certificato dalle Amministrazioni competenti, e per la rimanente somma di euro 2.194.290,00 mediante ricorso al fondo di

riserva, cui l'Amministrazione è tenuta in forza della disposizione dell'art.9 del Dlgs n. 303 del 1999.

Si ritiene opportuno rammentare che l'anzidetto importo di euro 12.100.000, ai sensi del citato articolo 82, comma 5, così come richiamato dall'art. 28 comma 4 del CCNL 31/07/2009, è soggetto ad integrazione annuale qualora il numero delle unità di prestito dovesse subire un incremento rispetto a quello preso a base per la determinazione dell'indicata spesa; diversamente una contrazione del numero stesso comporterà una proporzionale riduzione del fondo. Tali operazioni saranno effettuate sulla base del costo medio pro capite di 19.050,00 euro (media ricavata dividendo la spesa di euro 14.294.290,00 per numero 751 unità in servizio a settembre 2009 alla Presidenza).

Mentre per il personale dei ruoli provvisori la somma di euro 2.728.100,00 è assicurata in parte utilizzando le risorse contenute nei rispettivi fondi unici di euro 470.551,00 allo scopo trasferite dalle rispettive amministrazioni di provenienza e per la differenza di euro 2.257.549,00 mediante ricorso al fondo di riserva, cui l'Amministrazione è tenuta in forza della richiamata disposizione contrattuale di cui al citato art.28, comma 4.

Si precisa, altresì, che tra le voci di utilizzo del FUP sono stati evidenziati i costi per euro 4.845.000,00 e ad euro 1.050.000,00 derivanti rispettivamente dalle procedure per sviluppi economici interni alle aree e da procedure di riqualificazione già espletate.

Per la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione il costo presunto da imputare sull'apposito Centro di responsabilità, individuato nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a circa 3.086.100,00 compresi gli oneri riflessi ricavato dalla media pro capite (ruolo e prestito in servizio presso la SSPA) di 19.050,00 euro compresi gli oneri riflessi per 162 unità in servizio.

Si ritiene opportuno, infine, evidenziare che ove il CCNI trovi applicazione a decorrere dal 1° dicembre 2009, alla conseguente maggiore spesa sarà fronteggiata utilizzando le risorse del nuovo CCNL, connesse all'applicazione dello 0,50% e della quota parte dalle somme derivanti dal contenimento del lavoro straordinario nonché dalla mancata corresponsione dell'art.18 del precedente CCNI 15/09/2004, come si evince dalla tabella 7).

Per la completezza, si unisce la tabella 8) relativa alle unità in servizio a settembre 2009..